

“IN” INFOGIUR NETWORK

Infogiur Network – rete di avvocati e professionisti

“I.N.” è una rete di avvocati e di professionisti giuridici, economici e tecnici che offre in tutta Italia e all'estero consulenza giuridica economica e tecnica.

I.N. è coordinato dallo studio legale [ROSSI & MARTIN](#) che è composto dagli avvocati Carlo Rossi e Luigi Martin. Ogni incarico professionale è conferito dal cliente all'avv. Carlo Rossi e/o all'avv. Luigi Martin congiuntamente al singolo professionista competente per materia e per territorio relativamente alla singola pratica.



[avvocato Carlo Rossi](#)



[avvocato Luigi Martin](#)

Abruzzo	
studio legale avvocato	Teramo

	<p style="text-align: center;"><u>Pescara</u></p>  <p style="text-align: center;">Avvocato Pescara – avv. Giulio DE CAROLIS</p>
	Chieti
Basilicata	<p style="text-align: center;"><u>Potenza</u></p>  <p style="text-align: center;">avvocato Potenza – avv. Mariagrazia RUGGIERI</p>
avvocati	Matera
Calabria	Cosenza
avvocati	Catanzaro
	Reggio di Calabria
	Crotone
	Vibo Valentia
Campania	<u>Napoli</u>
studio legale avvocato	Benevento
	Caserta
	Avellino

	<p style="text-align: center;"><u>Salerno</u></p>  <p style="text-align: center;">avv. Chiara Zucchetti – avvocato Salerno</p>
Emilia-Romagna	Piacenza
studio legale avvocato	<p style="text-align: center;">Parma</p>  <p style="text-align: center;">avvocato Luigi Martin Parma</p>
	Reggio nell'Emilia
	<p style="text-align: center;"><u>Modena</u></p>  <p style="text-align: center;">avvocato Cristina Battilega Modena</p>
	Bo logna
	Ferrara
	Ravenna
	Forli' -Cesena
	Rimini
Friuli-Venezia Giulia	Udine
avvocati	Gorizia

	Trieste
	Pordenone
Lazio	<u>Roma</u>
studio legale avvocato	Rieti
	Viterbo
	Latina
	Frosinone
Liguria	Imperia
studio legale avvocato	Savona
	<u>Genova</u>
	<u>La Spezia</u>
	
	avvocato carlo rossi la spezia
Lombardia	<u>Milano</u>
studio legale avvocato	Como
	Sondrio
	Bergamo
	Brescia
	Pavia
	Cremona
	Mantova
	Lecco
	Lodi
Marche	<u>Ancona</u>
avvocato	Pesaro e Urbino

	Macerata
	Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
avvocati	Isernia
Piemonte	<u>Torino</u>
studio legale avvocato	Vercelli
	Novara
	Cuneo
	Asti
	<u>Alessandria</u> <u>avv. Monica Sozzi</u>
	
	<u>avvocato Monica Sozzi – Alessandria</u>
	Biella
	Verbano-Cusio-Ossola
	<u>Bari</u> <u>avv. Francesco Paolo Perchinunno</u>
Puglia	
	<u>Avv. Francesco Paolo Perchinunno avvocato Bari</u>
studio legale avvocato	Foggia
	Taranto
	Brindisi

	Lecce
Sardegna	Sassari
studio legale avvocato	Nuoro
	Cagliari
	Oristano
Sicilia	Trapani
studio legale avvocato	Palermo
	Messina
	<u>Agrigento</u> <u>Avv. Luca Vetro</u>
	
	<u>Avv. Ai?? Luca Vetro avvocato Agrigento</u>
	Caltanissetta
	Enna
	Catania
	Ragusa
	Siracusa
Toscana	<u>Firenze</u>
studio legale avvocato	Lucca
	Pistoia
	Massa-Carrara
	Livorno
	Pisa
	Arezzo
	Siena

	Grosseto
	Prato
	
	avv. Alessandro Bartolini avvocato Prato
Trentino-Alto Adige	Trento
studio legale avvocato	Bolzano
Umbria	<u>Perugia</u>
studio legale avvocato	Terni
Valle d'Aosta avvocati	Aosta
Veneto	Verona
studio legale avvocato	Vicenza
	Belluno
	Treviso
	<u>Venezia</u>
	Padova
	
	Avv. MARIA ELENA SINIGAGLIA PADOVA
	Rovigo



Studio Legale ROSSI & MARTIN

Fisco piA? generoso per la formazione – Il sole 24 ore del 11-07-2017

Fisco piA? generoso per la formazione.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto
Autore [zoloft online](#), [cheap lioresal](#).

Contraffazione prova per testimoni solo qualificati – Il sole 24 ore del 12-07-2017

Contraffazione.

Prova per testimoni solo qualificati.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto
Autore [order celebex online cheap](#), [acquire Zoloft](#).

Occorre valutare bene anche le conseguenze economiche, intervento su Sentenza danni punitivi – Il sole 24 ore del 07-07-2017

Intervento di Guido Alpa su Sentenza Danni punitivi

Occorre valutare bene anche le conseguenze economiche.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto
Autore [cheap zoloft online](#), [dapoxetine online](#).

Danni punitivi, primo passo. Poi toccherAi?? ai tribunali – Il sole 24 ore del 07-07-2017

Dopo le Sezioni unite. Le reazioni di avvocati e magistrati.

Danni punitivi, primo passo. Poi toccherAi?? ai tribunali.

Sentenza n. 16601/2017

[buy zoloft, lioresal without prescription. Sentenza-n-16601-2017-danni-punitivi](#)

articolo riportato nel rispettoAi??dell'art. 70 L. Diritto
Autore

Preavviso al cattivo pagatore – Italia Oggi del 20-06-2017

La Cassazione pone una serie di garanzie nei sistemi
d'informazione creditizia (Sic)

Preavviso al cattivo pagatore.

Prima di fare l'iscrizione nella lista nera dei morosi.

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore [buy paroxetine online without prescription](#), [clomid reviews](#).

Sicurezza lavoro pesa la tenuità – Il Sole 24 ore del 06-04-2017

Cassazione. Riconosciuta la causa di non punibilità anche in presenza di lesioni gravi del dipendente.

Sicurezza lavoro, pesa la tenuità.

Determinante il concorso di colpa nell'infortunio del lavoratore.

Sentenza

[Cass-pen-Sez-IV-Sent-ud-n-17163](#)

articolo riportato nel rispetto dell'art. 70 L. Diritto Autore [order paroxetine](#), [clomid online](#).

Corruzione tra privati anche per i manager – Il Sole 24 ore del 15-03-2017

Diritto penale. Nel decreto legislativo varato venerdì scorso responsabilità allargate e sanzioni più severe.

Corruzione tra privati anche per i manager. [buy clomid online without prescription](#), [clomid online](#).

Recupero Crediti

[Recupero crediti Baclofen for sale](#), [zithromax online](#).

**Prova notificata titolo
esecutivo-Ai??-Ai??il debitore deve
provare la mancata notifica –**

La prova che il titolo esecutivo non sia stato notificato unitamente al precetto spetta all'opponente, soprattutto se la presenza del titolo risulta dalla relata di notifica

dell'ufficiale giudiziario

Cassazione 26.06.2015 n. 13212 – prova notifica titolo esecutivo

Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non A? stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, A? onere dell'opponente stesso, ai sensi del'art. **2697 cod. civ.**, fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negativitAi?? del fatto escluda od inverta l'onere della prova.

A prima vista questa massima puA? sembrare porre a carico dell'opponente una "probatio siabolica" dovendo lo stesso provare un fatto negativo e non potendo enppure, in questo caso, utilizzare la prova testimoniale. Tuttavia la Corte (cosAi?? come prima il Tribunale) a sostegno della decisione ha precisato che "nell'atto di precetto che, incontestatamente, A? stato notificato, A? riportato che il Decreto ingiuntivo n. 10 del 2009 munito di formula esecutivaAi??...Ai??viene notificato contestualmenteAi??...Ai??si puA? ritenere che esso sia stato effettivamente notificato con atto costituente corpo unico con il precetto stesso, **come attestato dalla relata di notifica** che parla della notifica dell'"atto che precede" ovvero **di un atto dal contenuto corrispondente a quanto enunciato**, stante l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di verificare la rispondenza tra l'atto che gli viene richiesto di notificare e l'atto che consegna al destinatario"

TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA – prova notifica titolo esecutivo

FATTO (prova notifica titolo esecutivo)

L'avv. I.S.G. proponeva **opposizione agli atti esecutivi** sostenendo di aver ricevuto dal Condominio (OMISSIS) la

notifica di un atto di precetto per il pagamento della somma di Euro 4.831,49 in relazione al **Decreto ingiuntivo n. 10 del 2009** emesso dal Presidente del Tribunale di Mistretta, non preceduta dalla notifica del decreto ingiuntivo, che contestava anche gli fosse stato notificato congiuntamente al precetto e che fosse contenuto nell'unica busta recapitatagli.

Deduciva la nullità e/o inesistenza del precetto, in quanto non preceduto dalla notifica del decreto ingiuntivo.

L'opposizione agli atti esecutivi veniva rigettata dal Tribunale di Nicosia il quale affermava che l'opponente non avesse adempiuto all'onere probatorio, su di lui gravante, di dimostrare la mancata notifica del decreto ingiuntivo.

L'avv. I.S.G. propone **ricorso in cassazione** articolato in quattro motivi e illustrato da memoria, notificato il **25.5.2013**, nei confronti di Condominio (OMISSIS) per la riforma della **sentenza n. 230 del 2012** emessa ai sensi dell'art. **617 c.p.c.** dal Tribunale di Nicosia il **25.7.2012**.

Resiste il condominio con controricorso.

DIRITTO (prova notifica titolo esecutivo)

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, l'avv. I.S. denuncia, tra l'altro, la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziando che la sentenza impugnata dapprima da atto che non A? in atti la prova della notifica del decreto ingiuntivo aggiungendo che l'opposto neppure ha allegato di aver effettuato tale notificazione, e poi conclude rigettando l'opposizione, non avendo l'opponente fornito la prova (negativa) che nella busta ricevuta, contenente il precetto notificato, non fosse contenuto anche il decreto ingiuntivo.

Aggiunge che l'onere della prova non grava su di lui, e che comunque risultava dal tenore letterale della relata di notifica del precetto, eseguita in data **30.4.2009**, che fosse

stato notificato un solo atto e precisamente, appunto, il precetto. Saggiunge inoltre che **si era offerto di fornire prova testimoniale che la notifica non comprendesse anche il decreto ingiuntivo ma la sua istanza istruttoria era stata rigettata.**

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la falsa ed erronea applicazione dell'art. **115 c.p.c.** in relazione all'art. **2697 c.c.**, la nullità della sentenza e nuovamente la mancanza e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sempre in riferimento al rigetto della sua istanza di prove orali.

Sostiene che il tribunale gli ha attribuito una dichiarazione che lui non ha mai fatto, cioè che il decreto ingiuntivo gli sarebbe stato notificato il successivo **17.5.2009**, e ricostruisce la sequenza dei fatti processuali segnalando che il decreto ingiuntivo (non notificato) venne prodotto in giudizio dapprima dall'opposto, e solo dopo che l'opposto lo ebbe prodotto, lui produsse una fotocopia del documento prodotto dall'opposto spillata ad una fotocopia del precetto, allo scopo di dimostrare che il plico siffatto non sarebbe mai potuto entrare nella piccola busta notificatagli. Pertanto, la sua produzione documentale non avrebbe dimostrato che egli avesse la disponibilità materiale del decreto ingiuntivo ma, al contrario, che questo non gli era mai stato notificato.

Con il terzo motivo denuncia una serie di violazioni (comprehensive della erronea lettura degli atti di causa, della mancanza e contraddittoria motivazione, della nullità della sentenza) e soprattutto che la sentenza attribuisce un contenuto letterale all'atto di precetto che questo non ha, ovvero che il decreto ingiuntivo gli sia stato notificato contestualmente ad esso.

Anche con il quarto motivo di ricorso si deduce la falsa e erronea lettura degli atti di causa da parte del giudice dell'opposizione ed una non meglio precisata nullità della

sentenza, sempre sul punto in cui la sentenza afferma che dal testo della relata di notifica sull'atto di precetto risulterebbe che contestualmente A? stato notificato il decreto ingiuntivo.

I motivi possono essere considerati insieme in quanto connessi, riproponendo le medesime questioni con argomentazioni in parte coincidenti, in parte sviluppate diversamente all'interno del singolo motivo, e vanno rigettati.

In primo luogo, A? corretta l'affermazione centrale – del tribunale, sulla quale si fonda il rigetto dell'opposizione: nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso dal debitore esecutato per denunciare che il precetto non A? stato preceduto o accompagnato dalla notifica del titolo esecutivo, A? onere dell'opponente stesso, ai sensi dell'art. **2697 cod. civ.**, fornire la prova del dedotto fatto impeditivo dell'ulteriore svolgimento della azione esecutiva, senza che la negatività del fatto escluda od inverta l'onere della prova (principio di diritto affermato da questa **Corte** fin dal **1991** con la sentenza n. **5137**).

I tentativi del ricorrente di minare la saldezza della decisione che si fonda sull'enunciato principio di diritto, sia sotto il profilo della coerenza o completezza della motivazione, sia sotto il profilo della denuncia del compimento da parte del tribunale di errori che appaiono in effetti più riconducibili all'**errore revocatorio** che all'**errore di diritto** denunciabile ex art. **360 c.p.c.**, comma 1, n. 3 (quali l'erronea attribuzione all'opponente di una dichiarazione che questi assume di non aver mai reso) sono inidonei allo scopo.

Il Tribunale, a supporto della decisione di rigetto per non aver l'opponente fornito la prova della mancata notifica, aggiunge, con motivazione coerente, che poiché **nell'atto di precetto** [order clomid](#), [order clomid](#). che, incontestatamente,

A? stato notificato, A? riportato che il Decreto ingiuntivo n. 10 del 2009 munito di formula esecutiva rilasciata 42 giorni dopo l'emissione e quindi presumibilmente notificato immediatamente e non opposto nei termini, Ai??viene notificato contestualmente, in mancanza di idonea prova contraria (ritenuta l'irrilevanza delle prove testimoniali articolate dal ricorrente) si puA? ritenere che esso sia stato effettivamente notificato con atto costituente corpo unico con il precetto stesso, come attestato dalla relata di notifica che parla della notifica dell'"atto che precede" ovvero di un atto dal contenuto corrispondente a quanto enunciato, stante l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di verificare la rispondenza tra l'atto che gli viene richiesto di notificare e l'atto che consegna al destinatario.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione A? stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dAi?? atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

P.Q.M.La Corte rigetta il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, di cui 200,00 per spese, oltre contributo spese generali ed accessori.

Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

principale.

CosAi?? deciso in Roma, nella Camera di consiglio della [Corte di cassazione](#), il **13 aprile 2015**. (prova notifica titolo esecutivo)

Depositato in Cancelleria il **26 giugno 2015** (prova notifica titolo esecutivo)

ROSSI & MARTIN
STUDIO LEGALE

Prova notifica titolo
esecutivo

Prova notifica titolo esecutivo